



Protocollo di intesa fra il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome,

considerato che:

- i Presidenti delle Camere, nella precedente legislatura, unitamente al Presidente della Conferenza, hanno siglato il 28 giugno 2007 il protocollo volto a promuovere la formazione di un Comitato per il raccordo e lo scambio di esperienze fra le Assemblee legislative sui temi istituzionali di comune interesse relativi al ruolo degli organi rappresentativi nei processi decisionali, al loro buon funzionamento, allo sviluppo e alla collaborazione tra le rispettive amministrazioni di supporto e ai metodi della legislazione;
- il Comitato, ricostituito all'inizio della XVI legislatura, ha concordato sull'opportunità di aggiornare il protocollo di intesa;

condividono l'esigenza di dar vita ad un organo di raccordo tra le molteplici istanze provenienti dalle Assemblee legislative dei distinti livelli territoriali;

concordano sulla opportunità di rinnovare il protocollo, qualora le parti lo ritengano necessario, per rafforzare l'impegno ad un lavoro comune tra le Assemblee legislative e aggiornarlo alle prospettive e alle priorità istituzionali che ciascuna legislatura presenta, tra le quali l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione rappresenta una cornice unitaria allo svolgimento delle politiche pubbliche tra i livelli territoriali, sviluppando e rilanciando il sistema dei rapporti tra di essi;

confermano che il Comitato è aperto alla partecipazione del Parlamento europeo, riservandosi di avviare le procedure per la sua integrazione con i rappresentanti dei componenti eletti in Italia;

convengono sulla seguente parziale riformulazione e integrazione del Protocollo che nuovamente sottoscrivono:

1. Il Comitato è composto da: a) cinque senatori e cinque deputati, rispettivamente designati dai Presidenti delle due Camere; b) dal Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali; c) da cinque Presidenti di Consigli regionali, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Il Comitato è collegialmente presieduto da un rappresentante di ciascuna componente designato con le medesime modalità. I membri del Comitato cessano a seguito della fine del mandato degli Organi che hanno provveduto a designarli.

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato cinque deputati del Parlamento europeo, indicati dai Presidenti delle due Camere di intesa con il Presidente del Parlamento europeo tra quelli eletti in Italia.

3. Il segretariato del Comitato è assicurato, congiuntamente, dagli Uffici del Senato e della Camera e da quelli della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

4. Il Comitato promuove la collaborazione e lo scambio di esperienze nel campo delle procedure di Assemblea e della organizzazione delle strutture di supporto. A tal fine elabora contributi sui temi di comune interesse nella forma di conoscenze unitariamente sviluppate e condivise da fornire alle Assemblee. In particolare, si indicano le seguenti priorità:

- a) migliorare la conoscenza del sistema Stato - Regioni - Unione europea con riferimento alla legislazione, allo svolgimento delle politiche pubbliche e al ruolo delle Assemblee;
- b) approfondire il ruolo delle Assemblee in un quadro di federalismo fiscale e gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica, con particolare riferimento alla armonizzazione delle fonti di conoscenza sui dati essenziali e i flussi finanziari;
- c) promuovere la ricerca di nuove procedure idonee a dar voce alle istanze espresse dalle autonomie territoriali nell'ambito del procedimento legislativo a livello nazionale e regionale, con specifico riferimento all'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale;
- d) l'adeguamento del sistema delle fonti e dei metodi della legislazione alle modifiche costituzionali nella forma di Stato e nella forma di governo regionale ed ai cambiamenti istituzionali verificatisi a seguito della evoluzione della disciplina elettorale e del sistema politico;
- e) la certezza e la tempestività delle decisioni volte a realizzare il programma di governo e a dare attuazione al diritto comunitario;
- f) lo sviluppo e l'integrazione delle funzioni legislative, di indirizzo e di controllo, soprattutto nell'ambito delle politiche complesse;
- g) il potenziamento degli strumenti di valutazione delle politiche pubbliche secondo parametri omogenei e comparabili;
- h) la promozione di strumenti di monitoraggio delle leggi che prevedono collegamenti o raccordi tra i livelli territoriali e delle intese ed accordi che coinvolgono la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata;
- i) per quanto riguarda i rapporti con l'Unione europea, il rafforzamento della partecipazione delle Assemblee alla fase ascendente e discendente di

formazione del diritto comunitario, anche nella prospettiva di quanto stabilito dal protocollo allegato al Trattato di Lisbona;

l) sviluppare la cooperazione nell'ambito della rete informativa Ipex tra i Parlamenti della Unione europea al fine di: a) alimentare le sezioni del sito Ipex curate dalle due Camere anche con documenti e informazioni sull'attività interna delle Assemblee regionali; b) costruire una banca dati nella quale confluiscono tutte le Assemblee regionali (RIPEX);

m) promuovere la formazione del Rapporto annuale sulla legislazione in cooperazione tra le amministrazioni parlamentari e quelle delle Assemblee regionali insieme ai maggiori istituti scientifici nazionali;

n) la creazione di una rete informatica tra le Assemblee legislative che faciliti lo scambio di esperienze e di documenti, permettendo la creazione di banche dati condivise e, in prospettiva, la realizzazione di prodotti comuni;

o) la rete informativa, prioritariamente, dovrebbe riguardare anche ai fini della formazione del Rapporto annuale sulla legislazione:

- i dati sull'articolazione delle politiche pubbliche tra Stato, regioni e Unione europea;
- gli strumenti per la consultazione, la ricerca e il riordino della legislazione vigente;
- i dati sulla legislazione e, più in generale, sul rendimento istituzionale delle Assemblee legislative, attraverso idonei strumenti di monitoraggio;
- i dati relativi alla finanza pubblica;

p) lo sviluppo e il coordinamento delle tecniche di buona legislazione;

q) iniziative di studio e approfondimento tra le amministrazioni delle Assemblee e gli istituti di ricerca scientifica;

r) lo sviluppo degli strumenti di partecipazione, comunicazione e informazione tra le Assemblee legislative, i cittadini, le Comunità territoriali ed altre istituzioni;

s) la promozione di iniziative comuni finalizzate alla formazione del personale ed alla migliore organizzazione delle amministrazioni.

5. Il Comitato trasmette periodicamente ai Presidenti delle Assemblee legislative rapporti sui problemi da esso approfonditi e proposte per il miglioramento dei metodi della legislazione e lo sviluppo della collaborazione tra di esse e tra le rispettive amministrazioni.

Roma, 21 luglio 2009

Renato Schifani

Gianfranco Fini

Monica Donini